

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del dott. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10 agosto 1953, C.F. CLMMRZ53M10B354H, rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde MURA (C.F. MRUMLD71C48B354I pec matildemura@pec.it) presso il cui studio in Cagliari, alla via Ancona n. 3, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 25 novembre 2022, iscritto al n. 25838 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Regionale Elisabetta USAI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il dott. Maurizio CALAMIDA per vederlo condannare al pagamento in favore della Azienda ospedaliera Brotzu della somma di 3.485,00 euro o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione anonima datata 30 dicembre 2017, che informava della presunta illegittima erogazione di trattamenti stipendiali a titolo di lavoro straordinario, dal mese di luglio 2016, a favore di Vincenza CONGIAS, dipendente in servizio in qualità di Coordinatore infermieristico e titolare di posizione organizzativa (P.O.) presso il Dipartimento di Chirurgia della A.O. Brotzu di Cagliari, in relazione: all'indebita e/o contraffatta apposizione sulle timbrature delle presenze in servizio della c.d. causale "35", specifica per le attività legate ai trapianti di organi; alla non spettanza del pagamento di lavoro straordinario per l'essere il medesimo assorbito dall'indennità di posizione goduta dalla dipendente, titolare di P.O.; al superamento del numero di ore di reperibilità rispetto a quelle remunerabili.

Con nota n. 101264 del 15 giugno 2022, il Nucleo PEF di Cagliari della Guardia di finanza, ha rassegnato all'Ufficio requirente gli esiti dell'indagine condotta sui fatti oggetto dell'esposto.

Secondo la prospettazione attorea la sig.ra CONGIAS Vincenza, dipendente dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" (oggi ARNAS - Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione) dal 28 luglio 1988 in qualità di infermiera professionale, aveva ottenuto, dal 1° luglio 2015, la titolarità dell'incarico di

P.O. con deliberazione n. 1033 del 30 giugno 2015 nell'ambito della *“Gestione percorso trapianti”*, quale *“Responsabile Risorse Umane – Dipartimento Chirurgia”*, secondo quanto disposto dal contratto individuale di lavoro del 17 luglio 2015, nel quale si specificava che la stessa avrebbe avuto la responsabilità, tra l'altro, di integrare le attività dei coordinatori delle strutture complesse (S.C.) e delle strutture semplici dipartimentali (S.S.D.), con la finalità di ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento.

L'Ufficio requirente ha evidenziato che l'art. 4 di detto contratto prevedeva espressamente che l'indennità di funzione riconosciuta al titolare di P.O. assorbe i compensi per il lavoro straordinario, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del CCNL per il triennio normativo 2016-2018, approvato il 21 maggio 2018 (fatta eccezione per gli incarichi remunerati in misura inferiore a 3.227,85 euro).

Nell'A.O. Brotzu, dal 2016 in poi, era operativo un progetto speciale denominato *“Progetto Obiettivo per l'attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti”*, rinnovato annualmente con le deliberazioni n. 418 del 10 marzo 2016, n. 1201 del 14 giugno 2017, n. 1362 del 5 luglio 2017, n. 996 del 9 maggio 2018, n. 778 del 20 marzo 2019, avente per oggetto misure per favorire questo delicato settore dell'attività sanitaria.

Detto progetto è sempre stato basato sulla partecipazione volontaria del personale e caratterizzato da tre differenti modalità di timbrature:

- “causale 10”, con rimborso a gettone per il servizio fuori orario di lavoro;
- “causale 35”, in continuità assistenziale/pronta disponibilità direttamente collegata a uno specifico prelievo/trapianto;

- “causale 14” per prestazioni aggiuntive.

Il progetto prevedeva che il Dipartimento Funzionale Trapianti eseguisse un controllo mensile, unitamente al Servizio del Personale, sulla regolarità delle timbrature e sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento dei compensi.

Secondo la Procura, la dott.ssa CONGIAS, negli anni dal 2016 al 2018, avrebbe percepito, a titolo di lavoro straordinario con “causale 35”, euro 16.970,72, in violazione del limite imposto dagli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165/2001, poiché la sua P.O. sarebbe stata incompatibile con la remunerazione di lavoro a titolo straordinario.

Per il corrispondente danno l'Ufficio requirente ha ipotizzato una responsabilità erariale in capo al dott. Maurizio CALAMIDA, nella sua qualità, dal 7 gennaio 2015 al 31 agosto 2018, di Direttore della S.C. Gestione e sviluppo risorse umane della A.O. Brotzu, servizio deputato al pagamento delle retribuzioni.

Egli, nella sua qualità di dirigente del Servizio del personale, e, quindi, anche responsabile ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (*“I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori”*), avrebbe effettuato i pagamenti suddetti, così integrando il nesso di causalità rispetto al descritto danno, e lo avrebbe fatto con una condotta gravemente colposa, essendosi limitato, al più, alla verifica dei visti e/o delle dichiarazioni di regolarità apposte dagli altri dirigenti responsabili (che si occupavano dei riepiloghi mensili delle varie attività), anziché ravvisare una violazione del divieto di erogazione di compensi aggiuntivi a titolo di lavoro straordinario vigente per la dott.ssa CONGIAS, titolare di P.O., come sarebbe stato

doveroso in ragione dei suoi doveri d'ufficio, il cui corretto espletamento avrebbe comportato, necessariamente, la conoscenza della disciplina giuslavoristica applicabile ai dipendenti dell'A.O., oltre che della connotazione del rapporto di lavoro di ciascuno di essi.

In considerazione dell'intervenuta prescrizione dei pagamenti effettuati in data antecedente a quella della notifica dell'invito a dedurre (pari a euro 7.004,18), e scomputati i pagamenti erogati nel periodo della dirigenza della dott.ssa GARAU, subentrata al dott. CALAMIDA e non chiamata in giudizio per i motivi indicati in citazione (pari a 2.996,77 euro), con invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., quest'ultimo è stato a chiamato a rispondere del residuo importo, pari a 6.969,77 euro.

Con deduzioni trasmesse in data 26 settembre 2022, l'invitato ha convenuto che *“non sussistono dubbi sulla illegittimità della percezione”*, da parte della dott.ssa CONGIAS, delle remunerazioni corrisposte a titolo di lavoro straordinario, per violazione degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4 del contratto individuale della dipendente, ma ha precisato che la gestione del personale del “Brotzu” (circa 3.000 unità di cui 2.000 appartenenti al ruolo sanitario non dirigente), è rimessa, dal regolamento interno e dall'atto aziendale, al Servizio Professioni Sanitarie (S.P.S.) al quale sarebbero, a suo avviso, demandati, tra l'altro, la verifica dei cartellini di presenza, il rispetto degli orari e la sorveglianza circa il rispetto delle norme in materia di lavoro; a tal fine, il dott. CALAMIDA ha osservato che, mensilmente, il S.P.S. trasmette al Servizio Personale i riepiloghi delle attività di tutte le unità operative, ivi comprese quelle di trapianto, con attestazione di regolarità delle prestazioni e di conformità delle stesse con le norme aziendali, consentendo,

così, il pagamento delle diverse indennità al personale.

L'invitato, pur essendo egli stesso colpevolmente responsabile in qualità di Direttore del Servizio Personale, ha sostenuto di non poter essere chiamato a rispondere a titolo di colpa grave essendo stato tratto in errore da altri attori del procedimento, e ha chiesto, in subordine, che tutti i soggetti indicati nelle deduzioni difensive siano dichiarati responsabili in egual misura per avere ognuno contribuito colposamente all'insorgere del danno patrimoniale; ha prodotto, inoltre, una nota di invito/diffida all'Azienda Ospedaliera Brotzu, oggi ARNAS, a procedere senza indugio alla doverosa ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla dott.ssa CONGIAS.

In sede di audizione personale, tenutasi in data 5 ottobre 2022, il dott. CALAMIDA ha ribadito che il Servizio Personale non entra nel merito di alcun profilo della gestione del personale demandata ai competenti servizi sanitari e, con PEC del 26 ottobre 2022, ha trasmesso la nota n. PG/2022/20091 del 17 ottobre 2022, con la quale l'ARNAS Brotzu ha comunicato alla dott.ssa CONGIAS che, *“a seguito di sopravvenute valutazioni aziendali”* si procedeva al recupero dell'importo di euro 16.970,72.

Non risultando, allo stato, notizie dell'avvenuto recupero dell'importo indebitamente erogato nei confronti della dott.ssa CONGIAS, la Procura ha depositato l'atto di citazione, nel quale ha rimodulato il *quantum* in considerazione delle deduzioni difensive formulate dal convenuto.

Infatti, pur rimanendo il Servizio Personale presidio della correttezza delle retribuzioni erogate ai dipendenti, l'Ufficio requirente ha ipotizzato, dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria e alla luce delle osservazioni formulate dal

convenuto, un concorso causale di altri soggetti intervenuti nella gestione del rapporto di lavoro della dott.ssa CONGIAS nella misura del 50%, oltre che per l'ingente mole di dati da elaborare da parte del Servizio del Personale, per l'essere alcune attività svolte dalla dipendente nell'ambito del progetto in esame, il cui contenuto ben poteva essere apprezzato dai dirigenti dei servizi medici operativi, meramente duplicative di altre da rendersi doverosamente sulla base del contratto individuale.

Alla luce delle sopra richiamate considerazioni il dott. CALAMIDA è stato citato per il restante 50% dell'importo indicato nell'invito a dedurre, pari a 3.485,00 euro.

Il convenuto si è costituito in giudizio al ministero dell'Avvocato Matilde MURA con memoria depositata il 29 maggio 2023, nella quale si segnala che, a seguito dell'iniziativa dello stesso, l'Azienda Brotzu, con nota del 17 ottobre 2022, ha chiesto alla dott.ssa CONGIAS la restituzione dell'importo di 16.970,72 euro e ha avviato, successivamente, il procedimento per il recupero delle somme dalla stessa indebitamente percepite. Alla data di deposito della memoria, l'Azienda ha recuperato, dalla dott.ssa CONGIAS, l'importo di 2.886,69 euro, così che il contestato danno erariale ammonterebbe complessivamente a 598,31 euro.

La difesa ha chiesto, quindi, un differimento dell'udienza a una data in cui sarebbe stata recuperata l'intera somma, evidenziando che appare conforme ai principi di efficienza ed economicità attendere la definizione del procedimento di recupero già avviato, la cui chiusura porterebbe a una declaratoria di improcedibilità del presente giudizio.

In ogni caso, nella memoria si osserva che al dott. CALAMIDA non può

essere attribuita la responsabilità per il lamentato danno per mancanza della colpa grave, configurabile quest'ultima solo in caso di inescusabile negligenza e cioè quando l'amministratore, il dirigente e il dipendente abbiano agito con macroscopica trascuratezza e non curanza degli interessi dell'Ente.

Le presumibili ragioni della decurtazione dell'importo chiesto nell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre, ossia la mole di lavoro del Servizio Personale, la considerazione che alla causazione del danno avrebbero contribuito altri soggetti intervenuti nella gestione del rapporto di lavoro della dott.ssa CONGIAS e, segnatamente, i dirigenti che hanno trasmesso al dott. CALAMIDA i prospetti relativi all'attività di lavoro straordinario svolto dalla dipendente con il relativo visto della (loro) approvazione, avrebbero dovuto portare la Procura Regionale a non avviare l'azione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto, appunto per assenza della colpa grave.

Premessa la ricostruzione del procedimento che ha portato a pagare gli emolumenti non dovuti, la cui illegittimità non è in discussione, la difesa ha sostenuto che non si può pretendere che il Responsabile del Servizio Personale di un'Azienda grande come il Brotzu possa rilevare che a un dipendente - che non fa parte della sua Struttura - non spetti un trattamento stipendiale, con riferimento a un'attività di cui ben tre dirigenti avevano attestato la regolarità. In conclusione, la difesa ha chiesto, previo differimento dell'udienza, di mandare assolto il dott. Maurizio CALAMIDA da ogni addebito, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

All'udienza del 14 giugno 2023 la causa è stata rinviata all'udienza odierna.

Il 30 gennaio 2024 l'Avvocato MURA ha depositato una nota dell'ARNAS

Brotzu del 29 gennaio 2024, nella quale si dichiara che a carico della dipendente CONGIAS Maria Vincenza, dal mese di dicembre 2022 al mese di gennaio 2024, è stata recuperata la somma complessiva di 7.262,51 euro.

In data 6 febbraio 2024 l'Avvocato MURA ha depositato note d'udienza nelle quali ha evidenziato che dalla documentazione prodotta da ultimo risulta che l'ARNAS G. Brotzu ha già recuperato la somma di 7.262,51 euro, e che tale importo è di gran lunga superiore a quello per il quale il dott. CALAMIDA è stato convenuto nel presente giudizio; pertanto, poiché non sussisterebbe, comunque, (più) il lamentato danno erariale, ha chiesto che il convenuto venga assolto da ogni addebito, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge.

All'udienza del 15 febbraio 2024 il P.M. ha osservato che, alla luce della documentazione depositata dalla difesa, risulta confermata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria; comunque, seguendo il criterio di imputazione indicato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3239 del 2024, si può ritenere che il pagamento sia idoneo a estinguere interamente il danno.

Il P.M. ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto o, in subordine, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, la Sezione prende atto dell'avvenuto recupero delle somme richieste in citazione al dott. CALAMIDA da parte dell'ARNAS Brotzu nei confronti di CONGIAS Maria Vincenza.

La sopravvenuta mancanza del danno per fatto del terzo rende la domanda improcedibile (cfr. Sezione giurisdizionale Molise n. 70 del 2021).

Tale condizione comporta, infatti, non una pronuncia assolutoria, come

chiesto dalla difesa del convenuto, ma soltanto la constatazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse all'azione, con la conseguenza dell'improcedibilità della domanda.

Analogamente, non possono essere accolte le richieste formulate dal Pubblico Ministero in udienza.

Da un lato, non vi può essere luogo a condanna, perché l'eventuale danno contestato non è più attuale, dall'altro, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 208/2021), la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, la qual cosa non è avvenuta nel caso in esame.

La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ex art. 31 del codice di giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile.

Spese compensate

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 19/02/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus